

## **CAPITOLATO DI APPALTO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA/RESIDENZIALITA' DI MINORI E DI MADRI CON MINORI IN OBBLIGO DI TUTELA**

Il Comune di Livorno intende concludere un accordo quadro con tutti gli operatori in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Regione di appartenenza, disponibili a convenzionarsi con il Comune di Livorno per la somministrazione del servizio triennale di Unità di Offerta Residenziale per minori e per madri con minori in obbligo di tutela.

### **Art. 1 - Soggetti ammessi a partecipare alla procedura**

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici che siano dotati di una sede operativa residenziale nel territorio delle Regioni: Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Marche o che siano in grado di dotarsi di tale sede operativa, avente i requisiti di legge necessari per l'ospitalità dei soggetti interessati, in tempo utile per l'inizio delle prestazioni previste entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di gara.

Gli operatori aventi sede legale in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea sono ammessi a partecipare purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale dello Stato di appartenenza. Per la regione Toscana la normativa di riferimento è il DPGR n° 2/R del 09/01/18.

E' necessario che il concorrente abbia gestito nel biennio precedente analoghi servizi di accoglienza residenziale, facenti parte delle tipologie di cui al capitolato, con certificazione indicante oggetto, importo e periodo di esecuzione.

Tutti i soggetti richiedenti dovranno comunque garantire durante la vigenza del contratto :

- Il rispetto delle Leggi Nazionali e Regionali Toscane e in materia di Igiene e Sanità pubblica, di Sicurezza degli impianti, di Urbanistica-Edilizia, e nel caso di utilizzo di personale dipendente, il rispetto di quanto stabilito in materia di rapporti di lavoro dalla normativa vigente
- Copertura Assicurativa RC per operatori ed utenti, con i massimali di cui al successivo Art 17.

### **Art. 2 - Ammontare dell'accordo**

L'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro è fissato in € 6.178.281,48 oltre Iva per l'intero triennio ( annui € 2.059.427,48 oltre I.V.A.).

I servizi di accoglienza residenziale saranno affidati in base alle necessità del Comune di Livorno e fino alla concorrenza massima del suddetto importo annuale. Non sussiste diritto dell'impresa al raggiungimento di un importo minimo.

Non è previsto un minimo garantito di prestazioni e corrispettivo per ciascuno degli operatori economici aderenti all'accordo quadro che saranno chiamati ad intervenire in base alle necessità dell'Amministrazione Comunale.

Non è possibile predeterminare nel numero e nella qualità i servizi di accoglienza che si renderanno necessari. Altresì non è predeterminabile la durata dell'ospitalità richiesta.

Al momento dell'affidamento di ogni singolo servizio, ai sensi del successivo art. 6, l'Assistente Sociale di riferimento indicherà il periodo di accoglienza presuntivamente necessario, entro i limiti di durata del presente accordo quadro, e salva la facoltà nell'interesse del minore di interrompere il rapporto contrattuale prima della scadenza, senza che l'appaltatore abbia alcun diritto all'

indennizzo per il minor servizio eventualmente effettuato.

I firmatari dell'Accordo quadro non potranno vantare alcun indennizzo nel caso in cui il Comune di Livorno non utilizzi l'intero ammontare dello stanziato o qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine oppure nel caso in cui non sia inviato alcun ordinativo di servizio.

L'importo attualmente stanziato in bilancio ammonta ad € 1.380.473,86 oltre Iva annui e quindi, salvo ulteriori finanziamenti eventualmente reperiti nel corso del triennio contrattuale, e comunque nei limiti di € 2.059.427,48 oltre iva annui, le prestazioni sempre in relazione alle necessità dell'amministrazione e nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate fino alla concorrenza del finanziamento esistente.

L'incidenza del costo della manodopera rispetto al costo del servizio si intende pari al 63%.

### **Art. 3 - Oggetto dell'appalto**

Le Unità di Offerta Residenziale devono possedere i requisiti di cui alle seguenti tipologie di unità di offerta classificate secondo la normativa della Regione Toscana - Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e nell'Allegato A del D.P.G.R. 26/03/08 n 15/R aggiornato col D.P.G.R. del 09/01/18 n° 2/R:

- \* Struttura residenziale comunitaria per minori con funzione socio educativa (Comunità a dimensione familiare art. 21 comma 1 lettera G);
- \* Struttura familiare con funzione socio educativa/ tutelare (Comunità familiare, art. 21 comma 1 lettera G);
- \* Struttura residenziale comunitaria a prevalente funzione tutelare per gestanti o madri con figli (Casa di accoglienza e gruppo appartamento art. 21 comma 1 lettera F);
- \* Struttura residenziale comunitaria a prevalente funzione tutelare (Gruppo appartamento per adolescenti e giovani art 21 comma 21 lettera H);
- \* Gruppo appartamento per l'autonomia - Sperimentazione regionale Delibera GRT n°400 del 07/04/2015 e successive

Il soggetto gestore per ogni Unità di Offerta residenziale per la quale presenta istanza di partecipazione alla procedura si impegna a:

- non subappaltare ad altri Soggetti il servizio di residenzialità. La Struttura può avvalersi della prestazione di altre ditte solo per i servizi complementari di gestione Incontri Protetti e accompagnamenti e vigilanze durante ricoveri ospedalieri;
- rispettare per tutto il personale impiegato gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai CC.CC.NN.LL. di settore, nonché dalle forme di lavoro previste dalla normativa vigente;
- essere in regola con i versamenti INAIL e INPS, se dovuti, e risultanti dal Durc;
- individuare un coordinatore responsabile dell'attività svolta all'interno della struttura del quale trasmettere nominativo e curriculum;
- assicurare nel tempo la presenza del personale previsto dalla normativa vigente, garantendo la realizzazione delle attività programmate e l'erogazione delle prestazioni previste, anche attraverso la sostituzione degli operatori che, per qualsiasi motivo, dovessero assentarsi;
- garantire l'aggiornamento professionale periodico degli operatori su tematiche attinenti i contenuti del servizio, fermo restando gli obblighi derivanti dalle norme o dai regolamenti in

materia di formazione e aggiornamento professionale obbligatorio per particolari categorie professionali;

- garantire che il personale adibito ai servizi ed interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e a vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti beneficiari;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispettare il segreto d'ufficio evitando di divulgare, in ambito esterno al servizio, notizie e fatti inerenti il proprio intervento e, comunque, rispettare gli obblighi di cui al T.U. 196/03, e provvedere alla nomina del responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy, di cui al successivo art. 15;
- inviare immediata comunicazione all'Assistente Sociale territoriale, titolare del progetto di inserimento, notizia di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento degli interventi, delle eventuali difficoltà dei rapporti tra i soggetti coinvolti nonché di ogni altro evento che impedisca la corretta esecuzione del servizio;
- relazionare trimestralmente attraverso le schede progetto che si allegano, sulle attività di monitoraggio, di andamento del progetto educativo (PEI) dell'utenza inviata dal Comune di Livorno;
- dotare la struttura di linea telefonica, fax, indirizzo di posta elettronica e cellulare di reperibilità h 24;
- trasmettere riepilogo delle presenze degli ospiti inviati da codesta A.C. con periodicità e modalità anche informatiche, stabilite dal Comune di Livorno e ad assolvere all'obbligo informativo di trasmissione dati a Regione Toscana, Procura, Istat, Istituto degli innocenti di Firenze;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli utenti, contenenti tutta la documentazione attinente l'intervento e il diario delle attività, con i fatti più significativi realizzati o in corso di realizzazione;
- istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, sia a carico del Comune di Livorno che di altri Enti, che dovrà essere custodito presso la struttura ed esibito ai funzionari dell'Amministrazione Comunale in occasione delle attività di verifica, vigilanza e controllo;
- rispettare i contenuti dell'art. 2 del D.lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- informare preventivamente, illustrandone finalità, contenuti e modalità, l'ente locale di ogni iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualsiasi modo connessa all'esecuzione del servizio/prestazione;
- mantenere le attrezzature, i locali e gli arredi delle strutture in buono stato di conservazione tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità a norma di legge.
- somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica e i menù, da esporre nei locali di cucina e sala pranzo, differenziati per fascia di età o per problemi di salute, approvati

dall'A.S.L. competente;

- curare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori in età scolare e la formazione professionale dei minori adolescenti e l'eventuale avvio all'apprendistato;
- attivare il sostegno psico-pedagogico come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- responsabilizzare i minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- sostenere materialmente e psicologicamente gli utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un progetto di uscita dal disagio e, quindi, dalla struttura;
- stimolare l'uso corretto del tempo libero attraverso anche gite, escursioni ecc. e facilitare i contatti con i coetanei di ambo i sessi e con la realtà sociale;
- garantire il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal Servizio Sociale, con le famiglie, ove possibile;
- realizzare gli interventi in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Livorno utilizzando per gli aggiornamenti dei progetti per ogni singolo soggetto inserito il modello di Progetto socio Educativo (allegato) ai fini della documentazione, programmazione, monitoraggio e valutazione condivisa di obiettivi, percorsi ed esiti operativi dell'inserimento nella struttura residenziale

#### **Art. 4 - Durata**

La durata dell'accordo è fissata in anni 3 a partire dalla data di inizio della vigenza del contratto che sarà identica per tutti i soggetti aderenti al convenzionamento.

Le rette indicate al momento della partecipazione alla procedura non potranno subire variazioni nel triennio di validità della convenzione e dovranno essere applicate anche in continuità per gli utenti già inseriti prima della conclusione dell'iter procedurale.

#### **Art. 5 - Composizione del Prezzo**

Non avendo la Regione Toscana definito tariffe giornaliere, il corrispettivo/retta giornaliera deve essere indicato da ogni singolo soggetto gestore secondo la seguente tabella.

Le offerte economiche dovranno essere fatte al ribasso delle tariffe massime

	<b>Tipologia di residenzialità</b>	<b>Limite minimo e massimo di prezzo offerto (IVA esclusa)</b>
A	Per le Comunità a Dimensione Familiare e Comunità Familiare Retta giornaliera ordinaria per minori 0 – 3 anni	Minimo € 95/die Massimo € 140/die se previsto indicare prezzo diverso per inserimento fratelli
B	Per le Comunità a Dimensione Familiare e Comunità Familiare Retta giornaliera ordinaria per minori 3 –	Minimo €. 85/die

	18	Massimo €. 119/die se previsto indicare prezzo diverso per inserimento fratelli
C	Gruppi appartamento per l'Autonomia 16 – 21 anni Retta giornaliera	Minimo €. 50/die Massimo €. 60/die se previsto indicare prezzo diverso per inserimento fratelli
D	Gruppi appartamento per donne in gravidanza e /o nuclei madre/figli Retta giornaliera	Per la madre in gravidanza: minimo € 40 Per la madre: minimo € 36 per ogni figlio: minimo € 45 Per la madre in gravidanza: massimo € 90 Per la madre: massimo € 73,50 per ogni figlio: massimo € 73,50

<b>Pronta Accoglienza</b>	<b>Limite minimo e massimo di prezzo offerto (IVA esclusa)</b>
Per ogni tipologia di struttura Retta giornaliera in regime di Pronta Accoglienza (durata max 15 gg)	Minimo € 40/die Massimo € 50/die se previsto indicare prezzo diverso per inserimento fratelli

La retta ordinaria indicata per ogni Unità di Offerta Residenziale sarà utilizzata per collocare i soggetti partecipanti in graduatoria a partire dal prezzo più basso.

Dovranno inoltre essere illustrati i prezzi dei seguenti servizi aggiuntivi

- a) retta giornaliera nel caso di ricovero ospedaliero, comprensiva delle attività di sorveglianza c/o il Presidio sanitario
- b) tariffa oraria per l'organizzazione di Incontri Protetti

Per i servizi di cui ai punti a) e b) la ditta potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti da lui individuati.

Le rette indicate al momento della presentazione dell'istanza non potranno subire variazioni nel triennio di validità della Convenzione, salva eventuale applicazione dell'art. 1664 cc.

Le rette offerte in sede di gara dovranno essere applicate anche in continuità per gli utenti già inseriti prima della conclusione della presente procedura e conseguente approvazione della lista delle Unità di Offerta Residenziale per minori.

Si intendono comprese nella retta ordinaria le spese relative a:

- la frequenza scolastica e il possesso degli ausili didattici necessari secondo quanto concordato col Servizio Sociale Professionale inviante
- la possibilità di personalizzare gli ambienti e la propria cameretta. Deve essere previsto almeno 1 armadio e 1 scrivania ad uso esclusivo del minore
- la possibilità di integrare almeno trimestralmente e al bisogno l'abbigliamento con indumenti nuovi
- coprire le spese sanitarie ordinarie e straordinarie, attraverso le strutture sanitarie pubbliche o private;
- coprire ogni altra spesa relativa alle attività sportive e di socializzazione.

## **Art. 6 - Inserimento nelle Strutture**

L'affidamento di ogni singolo servizio avverrà mediante apposita determina dirigenziale secondo la procedura sotto indicata.

Per ogni singolo affidamento contestualmente a tale determina verrà acquisito apposito CIG derivato dal CIG madre acquisito per l'intera procedura oggetto del presente capitolato.

Per ogni inserimento, il percorso di individuazione della struttura residenziale sarà il seguente:

L'Assistente Sociale referente del minore contatterà, tramite mail ordinaria, il soggetto gestore dell'Unità di Offerta Residenziale in lista che per tipologia meglio corrisponde alle necessità assistenziali ed educative del minore e secondo questi parametri:

- presenza di moduli adeguati a diverse fasce di età nel caso si tratti di inserimenti di fratelli
- presenza/assenza di ospiti provenienti dal nostro stesso territorio che possono essere condizione di favore/svantaggio a causa di frequentazioni prima dell'ingresso in struttura
- incompatibilità territoriale o relazionale da documentare

Verrà richiesta conferma della disponibilità all'accoglienza del soggetto per il periodo di tempo individuato a partire dal soggetto gestore che ha indicato in sede di gara la retta più bassa per tipologia di struttura.

Il soggetto gestore comunicherà a mezzo mail ordinaria la propria disponibilità/indisponibilità. L'indisponibilità è prevista solo per la casistica di assenza posti liberi. In tale caso il soggetto gestore su richiesta dovrà inviare l'elenco degli Enti invianti gli ospiti presenti in struttura. La conferma della disponibilità varrà come conferma di prenotazione.

Qualora nessuna struttura tra quelle aderenti all'accordo quadro dovesse essere disponibile all'accoglienza del minore, l'Amministrazione Comunale potrà individuare altro soggetto in grado di erogare il servizio richiesto.

Nel caso in cui più ditte disponibili abbiano dichiarato lo stesso prezzo, a garanzia dell'imparzialità procedurale, il Responsabile Ufficio Marginalità e Famiglia procede ad un sorteggio ai fini dell'inserimento.

L'adesione all'Accordo Quadro non obbliga in alcun modo il soggetto gestore a riservare posti di residenzialità in favore del Comune di Livorno durante il periodo di validità dello stesso.

### **Art. 7 – Pronta accoglienza. Art. 403 c.c.**

Il personale dell'Ufficio Servizio Sociale Professionale del Comune di Livorno è disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Durante tale orario i minori che necessitano di pronta accoglienza ex art. 403 c.c saranno collocati nelle strutture a cura di tale personale secondo le procedure di cui all'art. 6.

Per i casi di Pronta Accoglienza, ai sensi dell'art. 403 cc., di minori non accompagnati reperiti sul territorio del Comune di Livorno da parte delle forze dell'ordine, in orario e in giorni diversi da quelli in cui è disponibile il personale dell'Ufficio Servizio Sociale Professionale, in deroga a quanto stabilito al precedente art. 6, le forze dell'ordine potranno procedere con l'accompagnamento del minore in strutture disponibili, individuate tra i soggetti aderenti all'accordo quadro, che si trovano nel Comune di Livorno o, in subordine, nella località più vicina.

### **Art. 8 - Debito informativo del soggetto gestore**

I soggetti gestori si impegnano a conservare tutti i requisiti organizzativi, generali, tecnologici e

strutturali dichiarati in sede di partecipazione alla presente procedura e a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione che possa compromettere il mantenimento dei requisiti.

In particolare, il Soggetto gestore dovrà dare tempestiva e formale comunicazione in caso di:

- 1) modifica della persona del legale rappresentante del soggetto gestore
- 2) cessazione dell'attività, con indicazione della data di effettiva cessazione
- 3) ogni altra condizione che modifichi i termini della presente istanza

## **Art. 9 - Informazioni**

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Livorno [www.comune.livorno.it](http://www.comune.livorno.it)

all'indirizzo internet <https://www.comune.livorno.it/>.....

per informazioni e chiarimenti rivolgersi esclusivamente tramite mail a [pcarletti@comune.livorno.it](mailto:pcarletti@comune.livorno.it) e [frosaspina@comune.livorno.it](mailto:frosaspina@comune.livorno.it)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art 31 della legge n° 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie

## **Art. 10 - Trattamento dei dati**

Si informa che i dati personali di cui il Comune di Livorno verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo n° 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 11- Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.)**

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ogni soggetto gestore che presenta istanza di iscrizione al Registro delle Unità di Offerta Residenziale assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Per ogni singolo affidamento ai sensi dell'art. 6 del presente capitolato contestualmente alla determina dirigenziale verrà acquisito apposito CIG derivato dal CIG madre acquisito per l'intera procedura.

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. (es. Ri.Ba. - Determinazione 8 del 18/11/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa della Convenzione, ai sensi dell'art. 3, ottavo e nono comma, ferma restando la facoltà del Comune di Livorno di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **Art. 12 - Protocollo Legalità**

I soggetti gestori che presentano istanza di iscrizione al Registro delle Unità di Offerta Residenziale dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Livorno e dalla Prefettura di Livorno in data 26/09/2017 pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Livorno, nonché sul sito internet del Comune di Livorno, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

## **Art. 13 - Domicilio e Foro competente**

I soggetti gestori che hanno presentato istanza di iscrizione al Registro delle Unità di Offerta Residenziale al momento della stipula della successiva Convenzione dichiarano di eleggere il

proprio domicilio ad ogni effetto presso la Casa Comunale di Livorno.

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine al contratto, sarà quello di Livorno. Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

#### **Art.14 - DUVRI**

Non sono ravvisabili rischi di interferenza tra i dipendenti della ditta ed i dipendenti del Comune di Livorno, pertanto non è dovuta la redazione del DUVRI.

#### **Art. 15 – Privacy**

I progetti individuali di intervento, riferiti ai singoli utenti, sono sottoposti al segreto professionale. Nessuna informazione assunta per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato o desunte nel loro corso dovrà essere divulgata all'esterno da parte degli operatori utilizzati dal gestore del servizio.

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali:

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: [comune.livorno@postacert.toscana.it](mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it)

Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è il Segretario Generale (Ordinanza del Sindaco n.148 del 25/05/2018)

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.



Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.

La sottoscrizione della convenzione da parte dell'interessato attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679."

### **Art. 16 - Codice di comportamento**

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

### **Art 17 - Cauzione e Polizze Assicurative**

Ogni singolo concorrente che intenda aderire all'accordo quadro dovrà costituire cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del dlgs. 50/2016 di un importo di € 2.500,00 salvo riduzioni a norma di legge. Ogni singolo aderente all'accordo quadro, prima della stipula del contratto, dovrà costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 dlgs. 50/2016, dell'importo di € 13.500,00, salvo riduzioni a norma di legge.

L'aggiudicatario dovrà essere assicurato, e così anche il personale impiegato tutto ed ogni persona (fisica o giuridica) che opererà per conto della stessa ditta, per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa esser causato a persone e cose, esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità civile per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio, compresi i servizi di accompagnamento e trasporto

A copertura dei rischi conseguenti all'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato, la ditta è tenuta alla stipula di apposita polizza assicurativa per i massimali di seguito indicati:

La polizza, per ogni singola ditta, dovrà prevedere tutte le condizioni del capitolato e se non presenti nel contratto in corso i sotto riportati massimali/estensioni:

- massimale RCT per sinistro non inferiore ad almeno € 5.000.000,00;

- massimale RCO con almeno € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni

dipendente infortunato;

- copertura dei danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari;

- estensione alla Responsabilità Civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari;

- rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, dei suoi amministratori e dei suoi dipendenti;

- estensione di garanzia relativa alla responsabilità dell'azienda aggiudicataria e suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e per responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR sulla Privacy)

- estensione da uso e conduzione di ogni bene mobile , impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell' Assicurato

- estensione dalla gestione di centri/strutture di accoglienza, sorveglianza ed accompagnamento delle persone frequentati tali centri/strutture che sono considerate terze

- estensione per lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all' Assicurato nella sua qualità di committente;

- estensione per i danni arrecati alle cose ed ai locali in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, con massimale non inferiore a 50.000,00;

- estensione di garanzia relativamente alla consumazione e/o distribuzione e/o somministrazione di pasti, pasti già pronti, di cibi e bevande di cui all'art. 5 punto 20) del presente capitolato

- estensione ai danni da incendio a cose o fabbricati di proprietà di terzi cagionati durante l'esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore a € 500.000,00.

- estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o uso di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento del servizio assicurato per danni causati dai subappaltatori;

Devono essere compresi nel novero dei terzi di tutti coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'INAIL, in quanto già assicurati.

### **Art. 18 – Clausola risolutiva espressa**

Il Comune si riserva di risolvere l'affidamento del servizio qualora il singolo soggetto gestore non adempia a tutti gli obblighi previsti a suo carico e, in particolare, qualora si verificano una o più delle seguenti cause :

- fatto che costituisca frode o grave inadempimento
- esercizio di attività illecite
- cessione a terzi dell'affidamento oggetto del presente capitolato

- negligenze e imperizia che compromettano gravemente l'ordinato svolgimento dell'attività.
- violazione delle norme di cui all'art. 3 del presente capitolato

In caso di risoluzione, ove sussistano gli estremi per una interruzione immediata del servizio per gravi violazioni, il Comune comunica, a mezzo pec, all'affidatario i fatti che ritiene allo stesso imputabili e, valutate nei successivi 15 giorni le giustificazioni eventualmente prodotte, qualora determini di non accoglierle, pronuncerà la decadenza dall'affidamento dandone comunicazione scritta.

### **Art. 19 – Condizione risolutiva**

Costituiscono condizioni risolutive di ogni singolo contratto le violazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Motivi di esclusione di partecipazione alla procedura.

Costituiscono altresì condizioni risolutive del contratto:

- l'irregolarità nel versamento di contributi INPS e INAIL rilevata nel DURC per due volte consecutive.
- qualora l'importo delle penalità di cui al successivo Art. 21 complessivamente comminate raggiungano il valore di € 60.000,00.

### **Art. 20 - Nullità del contratto per motivi di anticorruzione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1338 del codice civile si riporta l'art 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L 190/2012), che prevede il cd "*pantouflage – revolving doors*", i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizi, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PPAA di cui all'art 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **ART. 21 – Penalità**

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione del servizio, e, in particolare, si renda colpevole di manchevolezze o deficienze nella qualità del servizio, assicuri una presenza di operatori inferiori a quella richiesta dal servizio, non ottemperi alle prescrizioni in ordine al servizio prestato.

Per l'applicazione della penale, l'Amministrazione Comunale dovrà, senza indugio, contestare per scritto, anche tramite fax o e-mail, i fatti rilevati, invitando l'Affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine fissato nella contestazione stessa. Ove l'Affidatario non replichi nei termini previsti o fornisca elementi di risposta giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, al soggetto Affidatario stesso, una penale dell'importo oscillante tra un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 1.000,00 a seconda della gravità del fatto e della reiterazione dello stesso, discrezionalmente valutata dal Comune di Livorno, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi elencati nell'articolo 18 del Capitolato.

La penalità è addebitata sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto, o sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tali casi l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato, così come previsto dal presente Capitolato. Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziari.



## Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code  
IMPRONTA (SHA-256): 2b06ff0e00b6af0d5298284aefa45921510271de9ceb9458b90fce20921f3bb7

### Firme digitali presenti nel documento originale

LORENZO PATANIA

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.9501/2018

Data: 19/11/2018

Oggetto: SERVIZIO TRIENNALE DI UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALE PER MINORI E PER MADRI CON MINORI IN OBBLIGO DI TUTELA. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E IMPEGNO DI SPESA. CIG MADRE 76742439A8. NUMERO DI GARA 7237582.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a23345a249756e10\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a23345a249756e10_p7m&auth=1)

ID: a23345a249756e10